



# **“L’impatto dei recenti interventi normativi”**

**Elena Rozzi  
(ASGI e INTERSOS)**

**Seminario**

***Il “proseguo amministrativo” e l’accompagnamento  
all’autonomia di ragazze e ragazzi “fuori famiglia”***

**Torino, 7 marzo 2019**

# Modifiche al sistema di accoglienza DL n. 113/2018

Accesso allo SPRAR > **SIPROIMI**:

1) **MSNA**, a prescindere dallo status legale

2) **Adulti**:

- titolari di **protezione internazionale** (status di rifugiato o protezione sussidiaria)
- titolari di **alcuni nuovi tipi di permessi di soggiorno** (es. cure mediche, alcuni tipi di “casi speciali”)
- **NON adulti richiedenti asilo**
  - > eccezione: **MSNA** richiedenti asilo inseriti nel SIPROIMI durante la minore età possono rimanervi dopo il compimento dei 18 anni fino alla conclusione della procedura d’asilo
- **NON adulti titolari di protezione umanitaria**
- richiedenti asilo e titolari protezione umanitaria già inseriti in SPRAR al 5.10.2018



## Accoglienza MSNA dopo 18 anni SENZA prosieguo amministrativo

<b>Status del minore</b>	<b>MSNA accolti nel SIPROIMI:</b> restano nel SIPROIMI per minori fino a 6 mesi dopo i 18 anni > al compimento di 18 anni e 6 mesi:	<b>MSNA accolti fuori dal SIPROIMI:</b> al compimento dei 18 anni:
Conversione permesso minore età in permesso studio/lavoro/attesa occupazione	Nessuna accoglienza	Nessuna accoglienza
Richiedenti asilo	Possono essere trasferiti in un centro SIPROIMI per adulti fino alla fine della procedura d'asilo	Possono essere trasferiti in un CAS per adulti fino alla fine della procedura d'asilo
Titolari di protezione internazionale	Possono essere trasferiti in un centro SIPROIMI per adulti per 6 mesi	Possono essere trasferiti in un centro SIPROIMI per adulti per 6 mesi
Titolari di protezione umanitaria/ casi speciali	Nessuna accoglienza Alcuni tipi casi speciali: SIPROIMI	Nessuna accoglienza Alcuni tipi casi speciali: SIPROIMI



# Accoglienza MSNA dopo 18 anni CON prosieguo amministrativo

Quale accoglienza? Norme non chiare

Accoglienza **fuori dal SIPROIMI e CAS: a carico del Comune**

## **Circolare Ministero Interno 3/1/2019:**

“il SIPROIMI si potrà sviluppare come sistema di accoglienza ed inclusione dei MSNA che, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 13 della legge n. 47 del 2017 [proseguo amministrativo], potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età”

([http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circolare\\_post\\_d\\_cretto\\_sicurezza\\_dicembre\\_2018\\_v\\_18\\_dic.pdf](http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circolare_post_d_cretto_sicurezza_dicembre_2018_v_18_dic.pdf))



**Possibile accoglienza nel SIPROIMI fino a conclusione del prosieguo amministrativo a prescindere dallo status legale >**

- Titolari di protezione internazionale, oltre i 6 mesi
- Titolari di protezione umanitaria
- Titolari di permesso per studio/lavoro/attesa occupazione o in attesa conversione permesso per minore età

Non chiaro:

- MSNA **non inseriti nel SIPROIMI durante la minore età?**
- Comuni che non hanno **propri posti SIPROIMI?**

- **Segnalazione al Servizio Centrale SIPROIMI durante la minore età**
- **Indicazione espressa nel provvedimento di prosieguo amministrativo che l'accoglienza dovrà essere assicurata preferibilmente nell'ambito del SIPROIMI (nel Comune stesso o nel posto disponibile più prossimo)**



# Permesso di soggiorno

D.l. 113/18 abrogato permesso per **motivi umanitari**

- Scheda “Quali percorso per i MSNA in seguito all’abrogazione del permesso per motivi umanitari?”  
(<https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/12/Scheda-Percorsi-dei-MSNA-in-seguito-allabrogazione-del-permesso-per-motivi-umanitari.pdf>)

Conseguenze **proseguo amministrativo su permesso di soggiorno?**

**Circolare Ministero dell’Interno del 28/8/2017:**

“Chiaramente, in tali casi [in cui sia stato disposto il proseguo amministrativo], laddove lo straniero non abbia i requisiti per accedere alla conversione, codeste Questure potranno procedere al rinnovo, biennale, del **permesso di soggiorno per affidamento** in precedenza posseduto, comunque non oltre il ventunesimo anno di età”

(<https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/09/circolare-interno-28-08-2017-minori-Legge-47-2017-scansionata.pdf>)

Se in precedenza permesso per minore età anziché per affidamento?

